



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sullo schema di decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, concernente la sostituzione dell'allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155.

Rep. Atti n. 196/CSR del 6 novembre 2025

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 6 novembre 2025:

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO in particolare, l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, il quale prevede che “il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, recante “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

VISTA la nota prot. n. 22885 del 14 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17721, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto, corredato della relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 17748 del 14 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni interessate la citata documentazione, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 21 ottobre 2025, successivamente posticipata al 22 ottobre 2025, con nota prot. DAR n. 17839 del 15 ottobre 2025;

CONSIDERATI gli esiti della predetta riunione tecnica del 22 ottobre 2025, nel corso della quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato osservazioni, il Coordinamento interregionale ha espresso l'assenso tecnico sullo schema di decreto in titolo, riservandosi di trasmettere un documento contenente osservazioni a fini collaborativi;

VISTA la comunicazione del 22 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18261, diramata nella medesima data, con nota prot. DAR n. 18282, con la quale il Coordinamento tecnico della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il sopracitato documento contenente osservazioni;

VISTI gli esiti della seduta del 6 novembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni, non vincolanti, contenute nel documento inviato (allegato 1) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta del 6 novembre 2025 di questa Conferenza il rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel prendere atto delle osservazioni contenute nel suddetto documento, ha chiarito che i codici di cui all'allegato sono prelevati da quelli prodotti dall'ISTAT che, a loro volta, recepiscono quelli europei; il decreto, quindi, si limita a dare applicazione, in termini di ripartizione delle categorie produttive e, pertanto, non è possibile modificare il suddetto allegato. Tuttavia, il rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy si è impegnato a farsi parte diligente nei confronti di ISTAT, al fine di dar seguito alle segnalazioni contenute nel sopracitato documento;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sullo schema di decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, concernente la sostituzione dell'allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

6/11/2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME

25/137/SR05/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL
MADE IN ITALY, CONCERNENTE LA SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A AL
DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 2011, N. 155**

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

Punto 5) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa sul provvedimento, con le osservazioni, non vincolanti, di seguito riportate.

In relazione allo schema di decreto sopra emarginato, si rappresenta l'opportunità di correggere un'incongruenza già presente nel testo originario dell'Allegato A al DM 155/2011 e confermata nel testo dello schema di DM.

L'incongruenza riguarda il settore "Turismo", al quale vengono riferite tutte le imprese classificate sotto la lettera "I - Attività di servizi di alloggio e di ristorazione", senza che siano scorporate le "Attività di servizi di ristorazione" (I 56), codice che individua le imprese di somministrazione alimenti e bevande - che le leggi statali e regionali collocano, come è noto, nel "Commercio" - e che opportunamente andrebbero ricollocate in tale Settore, insieme alle imprese classificate sotto la lettera G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio".

Anche considerata la numerosità delle imprese che operano nella somministrazione pare evidente che la loro riconduzione al Turismo conduce a sovrastimare l'effettiva rappresentatività nel Settore delle organizzazioni che associano tali imprese, oltre a quelle operanti nei "servizi di alloggio", ovvero le strutture turistico ricettive.

Per il Settore "Commercio" ne consegue l'opposto, poiché le organizzazioni non possono far valere la propria rappresentatività facendo leva anche sul comparto della somministrazione.

Sempre con riferimento al "Turismo" si consideri che, in base alla normativa europea, statale e regionale è attività turistica, oltre a quella tipica dell'"alloggio", anche quella dei "servizi turistici".

Si rappresenta pertanto l'opportunità di ricomprendere nel "Turismo" anche le imprese che esercitano attività di agenzia di viaggi e di tour operator, classificate sub "O Attività amministrative e di servizi di supporto - 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse" e attualmente collocate dall'Allegato A nel Settore "Servizi alle imprese".

Roma, 6 novembre 2025